

Il Consiglio dei ministri vara lo schema di Codice del turismo, tra dubbi di costituzionalità e proteste

## Un codice spuntato per il turismo

### Equiparate imprese turistiche e industriali. Stretta contro le truffe

DI LUIGI CHIARELLO

Il consiglio dei ministri ha detto un primo sì allo schema di decreto legislativo sul codice del turismo. Il provvedimento, voluto dal ministro Michela Brambilla, ha l'ambizione di mettere ordine in una legislazione frammentata, rispondendo, secondo l'esecutivo a un'istanza di semplificazione «che turisti e operatori del mercato attendevano da tempo». In realtà, lo schema di dlgs, che attua la delega prevista dall'art. 14 della legge n. 246/2005, rischia di scontrarsi con la riforma del titolo quinto della Costituzione. Lo spiega a *ItaliaOggi* Silvio Gambino, docente di diritto costituzionale all'Università della Calabria: «La norma può essere impugnabile dalle regioni, perché in materia di turismo hanno competenza esclusiva. Lo stato a riguardo può operare solo con legislazione di principio o intervenendo in tema di tutela della concorrenza». Ma, l'esecutivo rivendica, testualmente, nella relazione di accompagnamento «competenze statali in materia di turismo sulla base del principio di sussidiarietà, di competenza legislativa statale esclusiva e concorrente, per la valorizzazione, lo sviluppo e la competitività, a livello interno

ed internazionale, del settore turistico quale fondamentale risorsa del paese e per il riordino dell'offerta turistica italiana». I dettami costituzionali in vigore, invece, non includono il turismo nell'elenco di competenze esclusive rimaste allo stato. Né lo includono nell'elenco di competenze concorrenti tra stato e regioni, come invece prevedeva la Costituzione prima della riforma del Titolo V. Di conseguenza, in base al comma 4 dell'art.117 della Costituzione, la competenza legislativa in fatto di turismo s'intende integralmente devoluta alle regioni. Sia come sia, lo schema di dlgs andrà al vaglio del consiglio di stato e delle commissioni parlamentari. Ma, una volta approvato, potrebbe incappare in ricorsi di legittimità dinanzi alla Consulta. **I contenuti.** Il codice (articolato in sette titoli) include nell'ambito dell'impresa turistica, finora limitato alle imprese ricettive, anche il settore extraricettivo, le agenzie di viaggio e i tour operator che non erano considerati tali dalla legge del 1983. Inoltre, il codice rende effettiva la completa equiparazione delle imprese turistiche a quelle industriali ai fini del riconoscimento di contributi e sovvenzioni di qualsiasi genere. Il titolo II del

nuovo codice, poi introduce una disciplina delle professioni turistiche volta a coniugare i principi di liberalizzazione e apertura del mercato con l'esigenza di salvaguardare e valorizzare le specifiche professionalità turistiche, in modo da assicurare elevati standard qualitativi dei servizi turistici. In sostanza, si introduce il concetto di standard professionale minimo, prevedendo percorsi formativi. Sempre in fatto di professioni, il codice dedica un titolo alle agenzie di viaggio, introducendo una sorta di tutela per operatori e consumatori, nei confronti di possibili truffe messe in atto da imprese non legittimate allo svolgimento dell'attività. In particolare, le nuove norme sottopongono le agenzie online alle stesse regole e controlli, cui sono soggette le altre imprese tradizionali. **Reazioni.** Il presidente di **Fiavet, Cinzia Renzi**, non usa mezzi termini per bocciare il codice: «E' inammissibile. All'interno del decreto ci sono elementi tali da compromettere l'esistenza delle agenzie di viaggio e dei tour operator». Proteste anche da **Federviaggio**, che «smentisce ogni forma di coinvolgimento su predisposizione del decreto ed esprime, al contrario, dissenso sui contenuti».

## Macchinisti certificati sui treni

### E orari di lavoro europei

Sui treni macchinisti certificati. E con orari di lavoro uniformati alle regole Ue. Il consiglio dei ministri ha approvato ieri due schemi di decreti legislativi per il recepimento delle seguenti direttive europee: 2005/47, diretta a regolamentare, in modo uniforme su tutto il territorio nazionale e nel pieno rispetto del ruolo della autonomia negoziale collettiva, taluni aspetti dell'orario di lavoro relativo ai lavoratori mobili delle ferrovie addetti a servizi di interoperabilità transfrontaliera effettuati da imprese ferroviarie; 2007/59, che stabilisce le condizioni e le procedure per la certificazione dei macchinisti addetti alla condotta dei locomotori e dei treni nel sistema ferroviario nazionale. Vengono definiti i compiti attribuiti alle amministrazioni nazionali competenti, ai macchinisti e agli altri soggetti operanti nel settore, con particolare riferimento alle imprese ferroviarie, ai gestori delle infrastrutture ed ai centri di formazione. Disco verde definitivo, poi, a tre decreti legislativi, sui quali sono stati acquisiti i pareri prescritti, per il recepimento delle seguenti direttive europee (si veda *ItaliaOggi* di ieri): 2007/33, che stabilisce i provvedimenti di natura fitosanitaria da adottare in Italia per la lotta obbligatoria contro una patologia che colpisce le patate, comunemente denominata come «nematodi a cisti della patata»; 2008/56, sulla previsione di strategie comuni per l'ambiente marino; 2008/57 e 2009/131, che mirano, ad agevolare l'esercizio commerciale di treni lungo la rete ferroviaria, realizzando non solo la compatibilità tra le caratteristiche dell'infrastruttura e quelle dei veicoli, ma anche l'interconnessione dei sistemi di informazione e di comunicazione dei diversi gestori e delle diverse imprese ferroviarie. Obiettivo di fondo è consentire ai cittadini dell'Unione, agli operatori economici ed a tutti i soggetti interessati di beneficiare dei vantaggi derivanti dall'instaurazione di uno spazio ferroviario europeo senza frontiere interne. Approvato anche uno schema di regolamento, sul quale sarà acquisito il parere del Consiglio di Stato, per istituire la Zona di protezione ecologica del Mediterraneo nord-occidentale, del Mar Ligure e del Mar Tirreno (Sanctuario dei cetacei): in queste zone lo Stato eserciterà la propria giurisdizione per proteggere e preservare l'ambiente marino, i mammiferi e la biodiversità dai rischi di catastrofi ecologiche dovute a scarichi di sostanze inquinanti da parte di navi mercantili o ad incidenti di navigazione. Dichiarato infine lo stato d'emergenza nei territori delle province di Genova e Savona per gli eccezionali eventi atmosferici dei giorni scorsi. Vediamo per finire le nomine varate ieri: nomina del presidente di sezione Giancarlo Coraggio a Presidente Aggiunto del Consiglio di Stato; nomina di Alessandro Corbino a componente della Sezione giurisdizionale del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana; nomina dell'Ambasciatore Michele Cosentino a consigliere della Corte dei conti; nomina a componenti del CNEL, in rappresentanza della categoria «imprese», di Paolo Barberini per il settore commercio e di Napoleone Guido, di Paolo Galimberti e di Piero Luzzati per il settore servizi; collocamento fuori ruolo dell'ingegnere Bernardo De Bernardinis, quale Presidente dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA); nomina a Prefetto del Questore di Milano di Vincenzo Indolfi, con funzioni di Ispettore generale di amministrazione; nomina del prefetto Giancarlo Trevisone a Commissario straordinario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, nonché per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso.

## Origine in etichetta, svolta Ue

La Commissione europea intende presentare le nuove regole per introdurre la denominazione d'origine obbligatoria in settori agricoli dove attualmente non è prevista. Questa è una delle principali novità contenuta nella proposta con cui l'esecutivo di Bruxelles vuole rafforzare e dare nuovo slancio alla politica di qualità nel settore agroalimentare in Europa. Una volta approvate le nuove regole per le denominazioni d'origine, la Commissione europea esaminerà settore per settore per capire dove è necessario introdurre etichette d'origine obbligatorie. Il primo settore ad essere analizzato sarà quello lattiero-caseario. Inoltre l'esecutivo comunitario intende aiutare gli agricoltori a vendere i loro prodotti sul territorio; vuole introdurre una nuova etichetta «prodotto della mia fattoria» accompagnato dal logo dell'impresa, anche se questa proposta potrebbe rivelarsi difficile da attuare; proteggere le produzioni di montagna. Dopo che la commissione europea avrà presentato la proposta di legge sulla politica di qualità, toccherà all'Europarlamento e al Consiglio dell'Ue, l'organo che rappresenta gli stati membri dell'unione, emendare e approvare la normativa. **Gianluca Cazaniga**

Nuovo principio dall'avvocato generale della Corte di giustizia

## Marchi, il giudice nazionale può bloccarne l'uso nell'Ue

DI VINCENZO JANDOLI

Nuovo impulso alle decisioni Cross Border. L'avvocato generale nella causa C-235/09 relativa alla violazione di un marchio comunitario in più stati europei, ha affermato che il giudice di uno degli stati membri dell'Unione può pronunciarsi sulla contraffazione svolta anche in altri stati Ue.

**Il fatto.** Chronoplast, titolare del marchio comunitario Webshipping depositato per servizi relativi a raccolta e di consegna di posta ha constatato che DHL Express sas con sede in Francia aveva usato Webshipping per contraddistinguere un servizio di gestione di spedizioni per corriere espresso, accessibile principalmente su Internet. Il Tribunale di Grande Istanza di Parigi, agendo quale tribunale dei Marchi comunitari, con sentenza del 2007 ha accertato la contraffazione del marchio comunitario in Francia e in altri paesi Ue. La decisione è stata poi appellata, ma la Corte d'Appello pur confermando nel merito la pronuncia di contraffazione del marchio, ha accolto parzialmente l'appello, limitando la sentenza unicamente al territorio francese, escludendo gli altri paesi indicati dal Giudice di primo grado. E' stato proposto ricorso in Cassazione. La Suprema Corte francese ha sottoposto alla Corte di Giustizia il seguente principale quesito: l'art. 98 del regolamento (CE) 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario, deve essere interpretato nel senso che il divieto pronunciato da un tribunale dei marchi comunitari ha effetto di pieno diritto

sull'intero territorio della Comunità? L'avvocato generale ha inizialmente considerato che il sistema giurisdizionale in tema di marchi comunitari viene svolto da un organo centrale (Uami) che si occupa per lo più di controversie tra privato e organizzazione comunitaria e da organi periferici (Tribunali dei Marchi Comunitari), presenti in tutti gli stati Ue che si occupano di contenziosi tra privati. In particolare per quanto riguarda questi ultimi ha precisato che è indispensabile che le decisioni abbiano effetto e si estendano all'insieme della Comunità, essendo questo il solo mezzo per evitare sentenze contrastanti. Inoltre, ha precisato che le norme sulla competenza giurisdizionale contenute negli artt. 92-96 Reg. 40/94 si inseriscono in un sistema in cui i giudici nazionali operano in qualità di organi speciali dell'Unione, chiamati ad applicare le dette norme in maniera tale da garantire l'unitarietà del marchio, nonché la tutela di quest'ultimo, senza comportare costi eccessivi per chi le invoca. Per questo, ha concluso che un divieto pronunciato da un tribunale nazionale in qualità di tribunale dei marchi comunitari ha effetto di pieno diritto sull'intero territorio dell'Unione. Perché il Tribunale adito possa emettere una decisione con efficacia ultranazionale è necessario che vi sia un titolo (una stesso titolo) valido in più stati (e al momento in Europa strettamente in tali termini esistono il Marchio Comunitario e il Disegno Comunitario, per alcuni anche i Brevetti europei, ma la questione è dibattuta) e l'accertata violazione in più stati Ue.